

Inammissibilità dell'appello e nozione di difesa manifestamente fondata ai fini dell'aumento del compenso per l'avvocato dell'appellato

Tribunale di Verona, 12 novembre 2015. Relatore Massimo Vaccari.

Requisito di ammissibilità dell'appello di cui all'art. 342, comma 1, n.1 c.p.c. – Sua ratio

Con l'art. 342 comma 1 n. 1, c.p.c. il legislatore ha inteso agevolare, da un lato, l'immediata percezione da parte del giudice di appello, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, delle conseguenze che l'accoglimento delle doglianze dell'appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata e, dall'altro, la stesura della sentenza di riforma, nel caso l'appello venisse ritenuto fondato in tutto o in parte, consentendo il ricorso ad una motivazione mediante richiamo alle deduzioni dello stesso appellante.

Difesa manifestamente fondata ai sensi dell'art. 4 comma 8, d.m. 55/2014 – Sua nozione

Il presupposto della difesa manifestamente fondata, che giustifica l'aumento del compenso di un terzo ai sensi dell'art. 4 comma 8, d.m. 55/2014, è ravvisabile nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo. Volendo esemplificare si può pensare ai casi in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involge questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi è stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

Eccezione di inammissibilità dell'appello – Presupposto per l'aumento del compenso spettante all'appellato ai sensi dell'art. 4, co.8, del D.M. n.55/2014 – Sussistenza

L'eccezione di inammissibilità dell'appello che sia fondata integra il presupposto della "difesa" manifestamente fondata che giustifica l'aumento del compenso previsto dall'art. 4, comma 8, d.m. 55/2014.

(Massime a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)

N.11507/2014 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE DI VERONA

Successivamente oggi 12/11/2015 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per E. R. S. l'avv. ZANOTTI LUCA MARCO e per COMUNE DI VERONA l'avv. CAINERI GIOVANNI ROBERTO. Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni come in atto di citazione in appello e il procuratore di parte convenuta precisa le proprie conclusioni come nella propria memoria di costituzione. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e dichiarano di rimettersi al giudice per la liquidazione delle spese.

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari

definitivamente pronunciando nella causa civile di grado promossa con atto di citazione in appello notificato in data 9.10.2014

Ragioni DELLA DECISIONE

S. E. R. ha proposto appello, davanti a questo Tribunale, avverso l'ordinanza del 26.05.2014 con la quale il Giudice di Pace di Verona aveva convalidato il verbale n. S - 10359778 del 26.02.2014 con il quale personale della Polizia locale di Verona aveva contestato all'appellante la violazione dell'art.7 del CdS.

A sostegno della domanda di integrale la riforma della sentenza impugnata l'attore ha dedotto i seguenti motivi:

- nullità dell'ordinanza per non aver ritenuto giustificata l'assenza del ricorrente all'udienza in cui era stata pronunciata sebbene tale assenza fosse stata tempestivamente rappresentata ed adeguatamente giustificata;
- nullità dell'ordinanza per omessa motivazione della mancata considerazione delle ragioni della predetta assenza;
- omessa motivazione delle ragioni per cui il Giudice di Pace aveva ritenuto infondati i motivi di ricorso e non aveva dato corso all'attiva istruttoria richiesta.

Il Comune di Verona, nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e con riguardo al merito, ne ha rilevato l'infondatezza atteso che, a suo dire, nei motivi dedotti nel ricorso di secondo grado non erano idonei a inficiare l'accertamento compiuto dai verbalizzanti, dal momento che

l'azione compiuta dallo S. E. R., come da lui stesso descritta non poteva qualificarsi come "fermata".

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, l'appello va dichiarato inammissibile, in accoglimento della corrispondente eccezione di parte convenuta, ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c. come novellato dall'art. 54, comma 1 lett. c bis del D.L. 22 giugno 2012 n.83, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n.134, pubblicata l'11 agosto di quell'anno ed entrata in vigore il giorno successivo.

Tale norma infatti è applicabile anche agli appelli, quale quello di specie, avverso le sentenze del giudice di pace emesse in relazione alle controversie previste dall'art. 22 della legge 689/1981.

La disposizione stabilisce che la motivazione dell'appello debba contenere a pena di inammissibilità:

- l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Con riguardo al secondo dei predetti requisiti può condividersi la critica di una parte della dottrina secondo cui esso risulta ambiguo ed oscuro, non essendo chiaro, quali possano essere le circostanze, evidentemente di fatto, "da cui deriva la violazione della legge". E' stato infatti, giustamente, fatto notare che la violazione della legge è tendenzialmente frutto di una errata interpretazione delle norme da parte del giudice, e quindi dell'attività cognitiva, rispetto alla quale le circostanze che la hanno originata (ignoranza, impreparazione, negligenza, errore percettivo del significato della norma) sono indifferenti, oltrechè ignote.

Il primo requisito è invece più facilmente individuabile poiché la norma obbliga l'appellante ad indicare, in primo luogo, le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, così da consentire al giudice dell'appello una opera "*alquanto simile a un preciso e mirato intervento di "ritaglio" delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto, che appare quasi automatico, giusta l'impostazione dell'atto di appello, delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado*" (così Corte di Appello Salerno, 1 febbraio 2013).

Nella stessa prospettiva, più recentemente, è stato affermato che: "*L'indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, comporta, l'onere per l'appellante di operare la ricostruzione fattuale che avrebbe dovuto porre in essere il il primo giudice, evidenziando le modifiche che dovrebbero essere apportate dal giudice di seconde cure*" (Così Corte di Appello di Firenze, sezione seconda, 8 aprile 2015).

In altri termini il legislatore, con la disposizione in esame, ha inteso agevolare, da un lato, l'immediata percezione da parte del giudice di appello, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, delle conseguenze che l'accoglimento delle doglianze dell'appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata e, dall'altro, la stesura della sentenza di riforma, nel caso l'appello venisse ritenuto fondato in tutto o in parte, consentendo il ricorso ad una motivazione mediante richiamo alle deduzioni dello stesso appellante.

Può pertanto escludersi che il legislatore, con la modifica normativa in esame, abbia voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello (cfr. tra le più recenti cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011), perché se questa fosse stata la sua intenzione non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere all'intervento di riforma con decretazione d'urgenza, per di più eliminando l'espresso riferimento proprio a detta specificità.

Il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342, primo comma c.p.c., ante riforma anzi è stato ora sostituito da quello contemplato dalla nuova norma.

Tutto ciò chiarito sotto il profilo teorico, è evidente come nel caso di specie l'appello sia stato redatto secondo i criteri previgenti con la conseguenza che risulta macroscopica la mancanza nell'atto di citazione di appello del requisito dell'"indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado", ed in particolare di quali sarebbero stati i fatti relativi all'illecito contestato, diversi da quelli desunti dal giudice di pace dalla documentazione trasmessa dal Comune di Verona, che, secondo l'appellante, avrebbero dovuto condurre ad un esito del giudizio diverso ed in particolare all'ammissione delle istanze istruttoria orali avanzate dallo stesso S..

E' evidente poi che la circostanza che il giudice di pace sia ricorso ad una motivazione sintetica dell'ordinanza limitandosi a richiamare le predette risultanze documentali non avesse considerato quelle circostanze non esimeva l'appellante dal precisare i predetti profili, in conformità alla norma sopra citata e al fine di assicurare le finalità di immediata percepibilità della fondatezza dell'appello e di agevolazione nella redazione della sentenza di eventuale accoglimento che essa mira ad assicurare.

Venendo alla regolamentazione delle spese di questo grado del giudizio, esse vanno poste a carico dell'appellante, in applicazione del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento, per la somma spettante a titolo di compenso, ai valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria per le controversie di valore da euro 0,01 ad euro 1.100,00. Il compenso spettante sulla base di tali criteri è pertanto di euro 440,00.

Peraltro nel caso di specie, è possibile applicare l'art. 4, co.8, del D.M. n.55/2014, potendo qualificarsi la difesa dell'appellato come "manifestamente fondata", secondo l'espressione utilizzata da tale norma. Essa invero è stata introdotta nel D.M. 55/2014 a seguito del recepimento dell'orientamento che il Consiglio di Stato aveva espresso nel parere n.161 del 18 gennaio 2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal Ministero. La norma in esame ha quindi previsto quella che lo stesso Consiglio di Stato ha definito, in quella occasione, come un'ipotesi di soccombenza qualificata, riconoscibile *ex officio* dal giudice, avente la duplice finalità non solo di "*scoraggiare pretestuose resistenze processuali*" ma soprattutto di "*valorizzare, premiandola, l'abilità tecnica dell'avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie*" (così testualmente il

richiamato parere del Consiglio di Stato e in termini pressoché identici la relazione ministeriale al d.m.55/2014).

Ciò chiarito sulla genesi della disposizione in esame, essa viene in rilievo, ad avviso di questo Giudice, nei casi in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo. Volendo esemplificare si può pensare ai casi in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involge questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi è stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

Nel caso di specie la difesa dell'appellato ha fornito il contributo richiesto dalla norma in esame poiché ha eccepito la inammissibilità dell'appello, evidenziando così come la causa fosse matura per la decisione.

La somma che pertanto gli spetta è pari ad euro 572,00.

Infine va dato atto che l'appellante è tenuto a versare all'amministrazione della giustizia una somma pari al contributo unificato versato (euro 64,50), in applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115/2002.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, dichiara inammissibile l'appello proposto dallo S. e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata e condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 572,00 a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.

Visto l'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115/2002, dà atto che l'appellante è tenuto a versare all'amministrazione della giustizia una somma pari ad euro 64,50.

Verona 12/11/2015

il Giudice

Dott. Massimo Vaccari